

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/203 DELLA COMMISSIONE****del 28 novembre 2019****relativo alla classificazione dei veicoli, agli obblighi degli utenti del servizio europeo di telepedaggio, alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità e ai criteri minimi di ammissibilità per gli organismi notificati****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafi 4 e 5, e l'articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'efficace funzionamento del servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.), è necessario che gli utenti del S.E.T. forniscano dati corretti e siano responsabili dello stato dell'apparecchiatura di bordo, se utilizzata.
- (2) Per aumentare l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e garantire la compatibilità con le prescrizioni generali derivanti dalla legislazione dell'UE, ad esempio per quanto riguarda la protezione dei dati, è necessario che i fornitori del S.E.T. e gli esattori di pedaggi rispettino un insieme minimo di prescrizioni procedurali, tecniche e operative.
- (3) Dovrebbero essere stabilite prescrizioni generali in materia di infrastrutture per fare in modo che i componenti di interoperabilità garantiscano dati accurati, l'esatta identificazione dei fornitori del S.E.T., una corretta installazione dell'apparecchiatura di bordo, se utilizzata, e la fornitura ai conducenti di informazioni esatte sugli obblighi in materia di pedaggi stradali.
- (4) È necessario definire criteri standard per la nomina degli organismi responsabili dei compiti di valutazione della conformità delle specifiche e dell'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità, in modo da garantire un livello minimo di competenze e assicurare che i produttori possano fare affidamento sulla parità di trattamento in tutti gli Stati membri.
- (5) Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente regolamento e della direttiva (UE) 2019/520, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/520,

<sup>(1)</sup> GU L 91 del 29.3.2019, pag. 45.

